

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ'

NR. 8 DD. 24.03.2016

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventiquattro** mese di **marzo** alle **ore 18.00** nella sala consiliare del Comune di Predazzo, convocato dal Presidente si è riunito il Consiglio della Comunità, con la presenza di:

CONSIGLIERI	presente	assente
BONELLI ROBERTO	X	
BOSIN MARIA	X	
GIACOMELLI ANDREA	X	
GOSS ALBERTO	X	
MALFER MICHELE	X	
PEDOT SANDRO	X	
RIZZOLI GIOVANNI	X	
SANTULIANA OSCAR	X	
SARDAGNA ELISA	X	
TRETTTEL ILARIA	X	
VANZETTA FABIO	X	
VARESCO SOFIA	X	
ZANON GIOVANNI	X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità dott. MARIO ANDRETTA. Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Giovanni Zanon** invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sotto indicato

**OGGETTO: Fiemme Servizi spa – Modifica Statuto.**

Allegati: 1	
▪ Pubblicata all'albo della Comunità per dieci (10) giorni consecutivi dal <b>25.03.2016</b>	▪ Esecutiva dal <b>05.04.2016</b>
Il Segretario generale <b>dott. Mario Andretta</b>	

Esce il consigliere Goss Alberto. I presenti sono 12.

## **IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ**

Richiamate le deliberazioni Assemblea Comprensoriale n. 6 del 25.6.2003 e n. 6 del 26.03.2004 con le quali è stata approvata la costituzione di una società interamente pubblica, approvandone anche il relativo schema di statuto, partecipata dal Comprensorio e dagli 11 Comuni di Fiemme, denominata Fiemme Servizi spa, quale ente strumentale di tali enti avente per oggetto lo svolgimento in fiemme di attività nei settori della tutela dell'ambiente e dei servizi pubblici locali, ed in particolare della gestione integrale del ciclo dei rifiuti;

Dato atto che poi la società è stata conseguentemente costituita, con atto notaio dott. Fabio Orlandi Rep. n. 7681 di data 8.6.2004, registrato a Cavalese il 22.06.2004 al n. 4141 S.1 e ricordato che di detta società il nostro Ente possiede il 23,10% del capitale sociale;

Ricordato, altresì, che con deliberazione della Assemblea Comprensoriale n. 6 di data 30 giugno 2006 si è approvata la modifica all'art. 2 dello Statuto della società in parola;;

Dato atto che poi che con verbale di assemblea straordinaria della società “Fiemme Servizi S.p.A.”, a cura del notaio dott. Fabio Orlandi Rep. n. 15104 di data 2 aprile 2007, registrato a Cavalese il 19 aprile 2007 al n. 251 S.1, si è modificato l'art. 2 dello Statuto della citata società.

Ricordato che la Comunità territoriale della val di Fiemme è subentrata al Comprensorio della valle di fiemme per effetto del Decreto Presidente Provincia Autonoma di Trento n. 113 del 25.06.2010, emanato in attuazione dell'art.8 della L.p. 16.6.2006 n. 3;

Ricordato che la società Fiemme Servizi s.p.a. si configura quale soc. in house degli enti soci e che sulla base di appositi contratti di servizio la società, dalla nascita ad oggi, sta gestendo il servizio rifiuti in tutto il territorio di fiemme, compresa la relativa tariffazione;

Ricordato che la validità della suddetta partecipazione societaria è stata da ultimo confermata in sede di Piano Operativo di Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie, redatto ai sensi art. 1 commi da 611 a 614 della Legge 23.12.2014 n. 190, approvato dall'Assemblea della Comunità con delibera n. 9 del 31.3.2015;

Ritenuto necessario adeguare lo statuto della società alle evoluzioni normative e agli orientamenti giurisprudenziali, sia nazionali che comunitari, in materia di ordinamento delle società di servizi pubblici locali e di affidamento dei servizi con il sistema del c.d. “in house providing”, che prevedono, tra l'altro, la necessità di garantire statutariamente la soddisfazione del requisito del “controllo analogo” da parte dei soci, da esercitarsi sia in modo congiunto che in modo disgiunto, al fine di garantire agli stessi di esercitare sulla società un effettivo controllo e potere di indirizzo sostanzialmente analogo a quello esercitato sui loro uffici e servizi;

Ritenuto altresì necessario aggiornare lo Statuto per adeguare la composizione del Consiglio di amministrazione alle disposizioni di cui all'art 2 del regolamento emanato con D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 in esecuzione dell'art. 3, comma 2, della legge n. 12 luglio 2011, n. 120, che impone che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo;

Ritenuto opportuno, nell'occasione, modificare la durata della società portandola al 31.12.2050, anziché al 2030, consentendo così per lungo tempo agli enti soci di poter affidare servizi alla loro società, se dagli stessi ritenuto conveniente;

Vista la proposta di modifica dello Statuto concordata in seno alla Conferenza dei Sindaci di Fiemme, allargata al Presidente della Comunità, nella riunione del 15 febbraio 2016, che risponde alle esigenze sopra illustrate;

Vista la nota di data 7 marzo 2015 del Coordinatore della Conferenza dei Sindaci di Fiemme con cui sono stati inviati gli atti da adottare nei Consigli comunali tra cui il testo modificato dello statuto di Fiemme Servizi s.p.a.;

Richiamato l'art. 12 del vigente Statuto della Comunità, che al comma 2 lett. h) assegna alla competenza dell'Assemblea (ora Consiglio) l'approvazione degli atti costitutivi e/o di partecipazione ad enti, aziende, istituzioni, società e loro modificazioni;

Vista la L.P. 16.06.2006. n. 3 e ss. mm.

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme;

Visto il T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della RTAA, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

Visti gli uniti parere favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 56 della L.r. 4.1.1993 n. 1 e s.m.;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri, come da verbale di seduta;

Con l'unanimità dei voti favorevoli, palesemente espressi, il cui esito è stato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori;

## D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il testo modificato dello statuto di FIEMME SERVIZI s.p.a., composto da n. 35 articoli, che allegato al presente provvedimento (all. sub. 1), costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente ad esprimere il voto favorevole sulle modifiche proposte nell'assemblea straordinaria di Fiemme Servizi s.p.a., anche apportando al nuovo Statuto eventuali modificazioni non sostanziali necessarie in fase di approvazione;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla società Fiemme Servizi spa per dare corso agli adempimenti conseguenti.

### PARERI DI CUI ALL'ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e. s.m.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Cavalese, li 07.03.2016

Il Responsabile Servizio Affari Generali  
f.to dott. Mario Andretta

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., e dell'art. 6 del regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Cavalese, li 14.03.2016

Il Responsabile Servizio Finanziario  
f.to. rag. Donatella Zaopo

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

Giovanni Zanon

**IL SEGRETARIO**

dott. Mario Andretta